



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

Difensore Civico

Torino, 28 marzo 2013

Prot. n. 432

Alla cortese attenzione
dell'Assessore alla tutela della
salute e alla Sanità della
Regione Piemonte
S E D E

Al Consiglio regionale del
Piemonte
alla cortese attenzione
dell'Ill.mo Sig. Presidente del
Consiglio della
Regione Piemonte
On. Valerio CATTANEO
S E D E

Alla cortese attenzione
dell'Ill.mo Sig. Presidente
della Giunta della
Regione Piemonte
On. Avv. Roberto COTA
S E D E

Alla cortese attenzione
Direttore regionale Politiche
Sociali
e Politiche per la Famiglia
S E D E

Alla cortese attenzione
Direttore regionale della Sanità
S E D E

e p.c. All'attenzione del
CSA – Coordinamento Sanità
e Assistenza fra i movimenti di
base -
via Artisti, 36
10124 TORINO

Oggetto: Principio di "continuità assistenziale":

urgente adozione di misure organizzative al fine di soddisfare esigenze connesse alla presa in carico degli anziani, "così come imposto dalla normativa nazionale sui Livelli Essenziali di Assistenza"(cfr.Ordinanze cautelari n.609/ 2012 e n.141/2013 del T.A.R. del Piemonte) – relazione ex art. 8, 3° comma, legge regionale 9 dicembre 1981 n.50.

Via Dellala, 8
10121 Torino
Tel. 011-5757 387/524
Fax 011- 5757 386

difensore.civico@cr.piemonte.it
difensore.civico@pec.consiglioregionale.piemonte.it
www.cr.piemonte.it

Aderente alla Rete
Europea dei
Difensori Civici



Richiamiamo preliminarmente la nostra nota, in copia allegata, del 21 agosto 2012, antecedente l'Ordinanza cautelare n.609/2012 del T.A.R. del Piemonte (parimenti allegata in copia).

Richiamiamo ancora la nostra nota 23 novembre 2012, anch'essa in copia allegata, rimasta ad oggi senza riscontro, nonché la normativa regionale di riferimento, riferita alle modalità di svolgimento dell'attività del mio Ufficio, quale garante del principio di "buona amministrazione", nella tutela dei diritti fondamentali delle persone.

E' pervenuta oggi alla nostra attenzione l'Ordinanza cautelare n.141/2013, emessa dal T.A.R. del Piemonte che, richiamando l'Ordinanza n.609/2012 che già diede luogo al nostro intervento, in accoglimento di istanza cautelare, ha sospeso l'efficacia della nota della Regione Piemonte prot.n.9113/DB1900 del 14 dicembre 2012 e ordinato alla Regione Piemonte ***"di apprestare idonee misure organizzative al fine di soddisfare le esigenze connesse alla presa in carico degli anziani, così come imposto dalla normativa nazionale sui LEA, ai sensi dell'ordinanza n.609 del 2012 di questo TAR"***.

Con la nota del 21 agosto 2012 e a seguito di richiesta d'intervento del C.S.A. - Coordinamento Sanità e Assistenza fra i movimenti di base – in data 14 agosto 2012, ancor prima dell'intervento del T.A.R. del Piemonte, il Difensore civico ha sollecitato l'attenzione dell'Amministrazione in ordine al dovere di garantire, senz'altro, i Livelli Essenziali di Assistenza delle persone malate croniche non autosufficienti e affette da disabilità, nel rispetto del principio *"di continuità assistenziale"* e, dunque, *"senza discontinuità di sorta"*.

Con la successiva nostra nota, inevasa, del 23 novembre 2012, sopravvenuta l'Ordinanza n.609/2012 del T.A.R. del Piemonte, che ha sospeso l'efficacia della D.G.R. n.45-4248 del 30 luglio 2012 *"con riferimento all'istituzione di liste di attesa per la presa in carico dell'anziano"*, il Difensore civico ha dovuto sottolineare l'urgenza della *"necessità di una comunicazione tempestiva, efficace e compiuta da parte dell' Amministrazione a favore dei cittadini interessati, in ordine alle ricadute di tale provvedimento giurisdizionale ablativo, che in definitiva riguardano le modalità attraverso le quali sia concretamente garantito e attuato il principio di "continuità assistenziale"*"; attraverso la *"programmazione di ogni possibile intervento anche*

alternativo, che paia appropriato alle specifiche situazioni di non autosufficienza da trattare.

Assicurando, in tal modo, i Livelli Essenziali di Assistenza a tutela del diritto alla salute di pazienti malati cronici non autosufficienti e con grave disabilità” .

Con la stessa nota si rammentò l'opportunità, se non anche la necessità :

- a) ***“di predisporre modelli organizzativi che conducano, in automatico, alla Valutazione Geriatrica dell’anziano che accede alle strutture socio-sanitarie o ospedaliere a motivo della propria situazione di presumibile non autosufficienza, garantendo che ciò accada senza eccezioni per tutti i casi;***
- b) ***che, a fronte dell’avvenuta valutazione di non autosufficienza, vengano garantiti ai cittadini la presa in carico, in termini certi, da parte delle Aziende sanitarie e degli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali, con la conseguente attivazione di percorsi di assistenza sanitaria e sociale non interrotti da dimissioni da strutture ospedaliere, riabilitative o socio-sanitarie;***
- c) ***di garantire modalità di assistenza ai cittadini anziani non autosufficienti e ai loro congiunti nell’espletamento di adempimenti burocratici e nell’accesso ad informazioni riguardanti i servizi socio-sanitari previsti per fare fronte alle problematiche connesse allo stato di non autosufficienza (ad es. compilazione ISEE ai fini di ottenere integrazioni della retta di ricovero, informazioni in ordine alla disponibilità, ai tempi di attesa per l’inserimento in strutture residenziali e alle spese a carico del ricoverato, ecc.).***
- d) ***la creazione di strutture integrate fra le diverse Aziende sanitarie presenti sul territorio piemontese, al fine di realizzare positive interconnessioni fra i diversi servizi socio-sanitari attivati per fare fronte ai bisogni dei cittadini anziani non autosufficienti, con conseguenti economie di scala, e per implementare canali informativi e di confronto tra le diverse Aziende”.***

E', quindi, ora sopravvenuta la citata Ordinanza del T.A.R. del Piemonte n.141/2013 , depositata in Segreteria il 27 marzo 2013.

Ribadiamo che l'intervento del Difensore civico è determinato dal dovere istituzionale di poter orientare e indirizzare opportunamente i numerosi cittadini che ogni giorno si rivolgono a noi con riguardo a tali problematiche relative alle così dette "liste d'attesa", che esigono risposte concrete che l'Amministrazione ha il dovere di fornire in ossequio al principio di trasparenza e nell'interesse della stessa, con riguardo ai principi di legalità, efficienza ed equità.


Nel sollecitare nuovamente ogni consequenziale adempimento di competenza, affinché i cittadini interessati, in conformità della previsione di cui all'art.2 , comma 1, legge regionale 9 dicembre 1981 n.50, ottengano, con l'intervento del Difensore civico, dall'Amministrazione regionale "quanto gli spetta di diritto", riteniamo di dover trasmettere l'odierna nota ai Soggetti e Autorità in indirizzo, anche per gli effetti dell'art.8, comma 3 della legge regionale 9 dicembre 1981 n.50, per cui, in ogni momento, il Difensore civico, può inviare al Consiglio regionale e al Presidente della Giunta "*relazioni su questioni specifiche*", nel caso di specie, circa la necessità di garantire il principio di "*continuità assistenziale*", nei modi che si rimettono all'azione amministrativa..

In attuazione del principio di "*continuità assistenziale*", ribadiamo la necessità di una comunicazione tempestiva, efficace e compiuta in ordine agli strumenti di cui la Regione è tenuta a farsi carico per garantire quel principio, rivolta ai cittadini ed ai richiedenti le prestazioni.

In attesa di cortese e urgente riscontro, si resta a disposizione.

Con i più cordiali saluti.

IL DIFENSORE CIVICO
Avv. Antonio Caputo



AC/FM